COMMISSIONI AGRARIE REGIONALI DEL LAZIO

(ai sensi dell'art. 57, commi 6 e 6-bis, L.r. n. 38/1999 e dell'art. 8 della L.r. n. 1/2020, come disciplinato nelle Linee Guida per la standardizzazione delle procedure autorizzative in agricoltura approvate con DGR n. 306/2026 – Allegato 8 "Commissioni Agrarie Regionali")

MANUALE OPERATIVO

Premessa

Il presente manuale riguarda le modalità operative delle Commissioni Agrarie previste dall'art. 57, c. 6-bis, della L.r. n. 38/1999 e disciplinate dalla DGR n. 306/2026, declinando più dettagliatamente le competenze e le prerogative attribuite alle stesse ai sensi dell'art. 57 della L.r. n. 38/1999 e le modalità organizzative e di funzionamento disciplinate nell'allegato 8 delle Linee Guida per la standardizzazione delle procedure autorizzative in agricoltura. Il manuale specifica altresì le modalità di monitoraggio delle attività svolte dalle Commissioni.

Il manuale è organizzato secondo i seguenti capitoli:

- Articolazione territoriale e costituzione delle Commissioni Agrarie Regionali
- Attività delle Commissioni Agrarie Regionali
- Convocazione sedute
- Svolgimento sedute istruttorie e aggiuntive in sede di conferenze di servizi
- Modalità di svolgimento delle attività di verifica e controllo
- Chiusura del processo istruttorio, emissione di parere e modalità di trasmissione
- Strumenti operativi
- Adeguamento e aggiornamento degli strumenti operativi e del manuale operativo
- Monitoraggio attività delle Commissioni Agrarie

1. Articolazione territoriale e costituzione delle Commissioni Agrarie Regionali

Le Commissioni Agrarie operano in ciascuna delle cinque sedi a livello provinciale della Direzione Regionale competente in materia di agricoltura (DRA).

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale, sono costituite tre commissioni, denominate *CAR Roma 1*, *CAR Roma 2* e *CAR Roma 3,* presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Centro, sede di Roma.

Per la Provincia di Latina, sono costituite tre commissioni, denominate *CAR Latina 1*, *CAR Latina 2* e *CAR Latina 3,* presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Sud, sede di Latina.

Per la Provincia di Frosinone, sono costituite tre commissioni, denominate *CAR Frosinone 1*, *CAR Frosinone 2* e *CAR Frosinone 3*, presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Sud, sede di Frosinone.

Per la Provincia di Viterbo, sono costituite tre commissioni, denominate *CAR Viterbo 1*, *CAR Viterbo 2* e *CAR Viterbo 3*, presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Nord, sede di Viterbo.

Per la Provincia di Rieti, sono costituite tre commissioni, denominate *CAR Rieti 1*, *CAR Rieti 2* e *CAR Rieti 3*, presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Nord, sede di Rieti.

Il numero delle CAR (tre per ciascuna delle cinque articolazioni territoriali) è stabilito dal Par. 2 dell'Allegato 8; la DRA, qualora ne ravvisi l'insufficienza o l'eccedenza, anche per una sola articolazione provinciale, può procedere alla riduzione o alla nomina di ulteriori CAR, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie (All. 8, Par. 10).

Le Commissioni Agrarie Regionali come sopra denominate sono costituite con specifico Atto Organizzativo (AO) del Direttore della DRA (art. 57, c. 6-bis, L.r. 38/1999; All. 8, Par. 7).

Nell'AO sono precisati i nominativi dei membri interni designati dall'ADA territorialmente competente, che assumono la veste di Presidente, dei membri esterni e dei membri supplenti designati dagli enti e dalle organizzazioni individuati al Par. 6 e 7 dell'Allegato 8 delle LG.

Ciascuna CAR è composta dal Presidente, membro interno in rappresentanza della DRA, designato dal dirigente dell'ADA tra i dipendenti in servizio con esperienza nelle procedure autorizzative in agricoltura, nella pianificazione territoriale e di settore e nella valutazione dei piani di miglioramento aziendale, e da due esperti in qualità di membri esterni effettivi; è inoltre previsto un membro supplente, che sostituisce i membri esterni effettivi in caso di temporanea impossibilità, conflitto di interessi o perdita del requisito di regolare iscrizione all'albo o collegio. Lo stesso dipendente regionale può presiedere più CAR della medesima articolazione provinciale.

È facoltà del membro interno designato, e Presidente della CAR istituita, nominare un proprio coadiutore per lo svolgimento di attività di segreteria attinenti al funzionamento della CAR. La suddetta figura eventualmente coinvolta non è chiamata a sottoscrivere verbali o altri atti formali prodotti dalle CAR.

Le CAR durano in carica tre anni, rinnovabili con la stessa composizione per una sola volta; i membri esterni effettivi non possono essere designati per tre volte consecutive. I componenti restano comunque in carica fino all'insediamento della Commissione successiva.

2. Attività delle Commissioni Agrarie Regionali

Compito precipuo delle Commissioni Agrarie Regionali è la presa in carico, l'esame e l'espressione di parere sui PUA redatti ai sensi degli artt. 57 e 57 bis della L.R. 38/1999 nonché degli asservimenti di cui all'art. 58 della medesima legge. Le valutazioni sono effettuate ai sensi dell'art. 57, c. 6, della L.r. 38/1999 e secondo quanto disciplinato agli artt. 67, 69 e 70 delle Linee Guida.

Su istanza dell'Amministrazione procedente, compito delle Commissioni Agrarie Regionali può essere, inoltre, fornire supporto alla verifica preliminare di correttezza procedimentale e completezza documentale delle istanze di procedimento unico presentate. (art. 45 LG; Allegato 4 LG, Parr. 3 e 9.2).

Sempre su istanza dell'Amministrazione procedente, le Commissioni Agrarie Regionali possono essere chiamate a fornire supporto istruttorio su istanze di inizio attività e loro variazioni o in caso di procedure dichiarative afferenti all'inizio di attività multifunzionali comprese quelle agrituristiche, come disciplinato agli artt. 45 e 46 delle Linee Guida. Ai sensi dell'art. 45, c. 13 LG, l'attivazione della CAR è invece obbligatoria in caso di PU che preveda l'approvazione di un PUA.

Su istanza di parte, le Commissioni Agrarie Regionali possono essere altresì chiamate ad esprimersi in merito a modifiche proposte degli asservimenti in essere (art. 57, c. 9-bis, L.r. 38/1999; art. 69, cc. 16 e 19 LG).

3. Convocazione sedute

A seguito della richiesta da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o, se costituito, dello Sportello Unico Attività Agricole (SUAA) dell'ente competente a ricevere l'istanza e comunque in ogni caso dall'amministrazione procedente, compete al Presidente della Commissione Agraria Regionale come costituita provvedere tempestivamente alla convocazione della prima seduta (All. 8, Par. 9). In ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Presidente può includere nella medesima convocazione più istanze o richieste di supporto da esaminare.

Nella nota di convocazione, di cui è fornito in appendice un apposito modello, il Presidente, per ciascuna istanza di cui si prevede esame nella seduta convocata, provvede a specificare la competenza della CAR, ovvero se chiamata ad esprimersi per: l'esame di un PUA (art. 57 L.r. 38/1999; art. 67 LG), anche comprensiva delle condizioni di asservimento (artt. 69 e 70 LG); in merito ad asservimenti, in assenza di PUA, anche in presenza di modifiche a vincoli e obblighi preesistenti (Capo IX, Titolo III LG – artt. 69 e 70 e art. 57, c. 9-bis, L.r. 38/1999; art. 69, cc. 16 e 19, LG); pe supporto istruttorio all'amministrazione procedente (art. 45, c. 13, e art. 67, c. 7, LG; Allegato 4 LG, Par. 9.2).

Nella nota, sempre con riferimento a ciascuna istanza, il Presidente provvede inoltre a specificare le ragioni dell'attivazione della CAR, ovvero se su istanza di parte o se a seguito di indizione di Conferenza di servizi da parte dell'Amministrazione procedente (artt. 14 e ss. L. 241/1990).

Ai sensi del Par. 9 dell'Allegato 8, l'attivazione della CAR può derivare altresì da una richiesta di supporto istruttorio; l'Amministrazione procedente, all'atto della convocazione, indica le motivazioni dell'attivazione, riconducibili alle tre casistiche dell'Allegato 4 LG, Par. 9.2: presenza di un PUA (anche con condizioni di asservimento), sola presenza delle condizioni di asservimento, funzione di supporto.

Da segnalare, in particolare, la convocazione di una CAR derivante da apposita richiesta dell'Amministrazione procedente per ricevere supporto alla verifica preliminare di correttezza procedimentale e completezza documentale nonché supporto istruttorio preliminare, così come meglio descritto nel successivo paragrafo 5. In tal caso infatti, salvo esito di più approfonditi esami sul contenuto dell'istanza, la valutazione preliminare di corretta attivazione della procedura unica (che non sarebbe corretta, per esempio, qualora fosse stata attivata una procedura dichiarativa di inizio attività in luogo del Procedimento Unico, oppure sia stato richiesto un titolo edilizio, quale il Permesso di Costruire o la SCIA, laddove, per tipologia di intervento edilizio e di attività, trovi invece applicazione il Procedimento Unico) e della completezza della documentazione presentata a corredo (ad esempio, la non adeguata compilazione di tutta la modulistica necessaria in rapporto all'oggetto dell'istanza presentata), ha lo scopo di scongiurare l'avvio della procedura e l'indizione della conferenza di servizi su errati presupposti.

In assenza di una specifica richiesta di supporto istruttorio da parte dell'Amministrazione procedente, la verifica preliminare della correttezza procedimentale e della completezza documentale rientra comunque nelle competenze della CAR. Qualora tale verifica evidenzi l'errata attivazione del procedimento o l'incompletezza della documentazione presentata, la CAR ne dà tempestiva comunicazione all'Amministrazione procedente, segnalando le carenze riscontrate ai fini della richiesta di integrazione o rettifica al soggetto istante (Allegato 4

LG, Parr. 3 e 4; art. 6, c. 1, lett. b), L. 241/1990); la CAR esprime parere non favorevole qualora l'errata attivazione non sia sanabile ovvero se le integrazioni richieste non siano prodotte o risultino insufficienti; ciò anche in un'ottica di leale collaborazione tra le Amministrazioni. Si rammenta che la verifica amministrativa e di completezza documentale compete in via primaria all'Amministrazione procedente (o al CAA, che ne certifica la completezza per le istanze presentate per suo tramite) e che, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza richiesta di integrazioni, l'istanza si intende correttamente presentata (Allegato 4 LG, Parr. 3 e 4; art. 7, c. 2, DPR 160/2010).

Ancora con riferimento a ciascuna istanza, nella nota di convocazione il Presidente provvede a specificare altresì le attività che la CAR è chiamata a svolgere, ovvero se per verifica preliminare di correttezza procedimentale e completezza documentale, per esame prima istanza, per esame integrazioni, per partecipare a riunione CDS sincrona, per esprimere parere nell'ambito di una CDS semplificata, per esame di variazioni/modifiche progettuali, per altre esigenze da specificare.

Compete sempre al Presidente la convocazione delle sedute eventualmente successive necessarie per portare a compimento il processo istruttorio.

Alla nota di convocazione della CAR deve essere sempre allegato il modello per la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse di cui si riporta in appendice apposito modello da compilarsi, che ciascun membro della CAR (interno ed esterno, compreso il supplente, nonché gli eventuali coadiutori) convocato dovrà restituire firmato digitalmente al Presidente prima dello svolgimento della seduta. La dichiarazione è riferita alle singole istanze all'ordine del giorno; in caso di conflitto, anche solo potenziale, il componente è tenuto ad astenersi dalla trattazione dell'istanza interessata (art. 6-bis L. 241/1990; artt. 6 e 7 DPR 62/2013) e il membro esterno è sostituito dal supplente (All. 8, Par. 4).

4. Svolgimento sedute istruttorie e aggiuntive in sede di conferenze di servizi

Ferma restando la facoltà di convocare più sedute istruttorie come disciplinato nel Paragrafo 9 del richiamato Allegato 8 delle LG, nei casi in cui, per comprovata complessità dell'istanza in merito alla quale emettere il pertinente parere o per necessità di partecipare a Conferenze di Servizi o per esaminare eventuali integrazioni pervenute, il processo istruttorio della pratica in esame richieda lo svolgimento di sedute ulteriori o aggiuntive (comunque da motivare), compete al Presidente provvedere alla predisposizione dei relativi verbali intermedi. Le sedute aggiuntive per la partecipazione a riunioni di Conferenza di Servizi convocate in modalità sincrona sono sempre ammesse e la partecipazione è attestata dal verbale della Conferenza; per tutte le sedute è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri partecipanti, con indicazione dell'eventuale ruolo di supplente (All. 8, Par. 9).

Lo svolgimento di una seduta, su istanza dell'Amministrazione procedente, per la verifica preliminare di correttezza procedimentale e completezza documentale nonché per supporto istruttorio preliminare deve intendersi comunque motivata senza necessità di ulteriori specificazioni.

I verbali della seduta per la verifica preliminare di correttezza procedimentale e completezza documentale, supporto istruttorio preliminare e/o di quelle aggiuntive per esame dell'istanza con richiesta di integrazioni, per i quali è fornito apposito modello in appendice, sottoscritti da tutti i membri della CAR, dovranno risultare allegati al verbale conclusivo a compimento del processo istruttorio con espressione del parere di competenza.

5. Modalità di svolgimento delle attività di verifica e controllo

Supporto istruttorio: le attività di supporto istruttorio non sostituiscono le funzioni e le competenze dell'Amministrazione procedente e devono essere considerate di mero ausilio al corretto svolgimento e alla riduzione delle tempistiche del procedimento attivato.

Il supporto istruttorio è effettuato dalle CAR su esplicita richiesta dei SUAP per le istanze di PU pervenute presso gli stessi e deve svolgersi, secondo quanto previsto nell'Allegato 4 delle LG, contemplando sia la verifica preliminare di correttezza procedimentale e completezza documentale sia l'esame di merito sui contenuti progettuali dell'istanza presentata. Resta ferma l'attivazione obbligatoria della CAR in caso di PU che preveda l'approvazione di un PUA (art. 45, c. 13 LG).

Il supporto istruttorio è prestato nella gestione complessiva del procedimento, dalla presentazione dell'istanza, all'indizione della conferenza di servizi (o all'acquisizione di atti endoprocedimentali direttamente dal SUAP in caso di non indizione di una conferenza di servizi), fino al rilascio del provvedimento finale ovvero della determinazione dirigenziale così come disciplinato ai punti 6 e 11 dell'Allegato 4 delle LG.

Verifica preliminare di correttezza procedimentale e completezza documentale: la verifica deve essere effettuata al momento della presentazione dell'istanza e prima dell'avvio del procedimento istruttorio nel merito dei contenuti progettuali con il preciso scopo di scongiurare l'indizione della conferenza di servizi su errati presupposti.

Supporto istruttorio preliminare: il supporto istruttorio preliminare, eventualmente operato su richiesta di parte per tramite dell'Amministrazione procedente, deve essere espletato prima dell'avvio del procedimento istruttorio vero e proprio nel merito dei contenuti progettuali dell'istanza con il preciso scopo di scongiurare l'indizione della conferenza di servizi su errati presupposti.

In esito alle suddette procedure preliminari, da eseguirsi come disciplinato al punto 3 dell'Allegato 4 delle LG, la CAR ha facoltà di richiedere, per tramite dell'Amministrazione procedente, documentazione integrativa come previsto al punto 4 dell'Allegato 4 delle LG.

La richiesta di integrazioni è formulata dall'Amministrazione procedente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 7, c. 2, DPR 160/2010; Allegato 4 LG, Par. 4). In caso di CDS decisoria, le richieste dei soggetti coinvolti sono formulate entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza e trasmesse dall'Amministrazione procedente al soggetto istante in un unico invio; la richiesta è formulata una sola volta e l'integrazione deve essere prodotta entro massimo 30 giorni dal ricevimento (art. 2, c. 7, L. 241/1990; Allegato 4 LG, Par. 7).

Attività di verifica e controllo dei PUA e degli asservimenti di cui alla LR 38/1999: le attività di verifica e controllo in capo alla CAR, ossia quelle afferenti alla vera e propria attività istruttoria di competenza delle Commissioni Agrarie Regionali come statuite agli artt. 57, 57 bis e 58 della LR 38/1999 in materia di PUA e asservimenti, devono svolgersi mediante compilazione di una apposita scheda istruttoria di cui in appendice è fornito apposito modello (art. 67 LG per il PUA; artt. 69 e 70 LG per gli asservimenti).

La compilazione della scheda istruttoria è obbligatoria e copia della stessa, sottoscritta da tutti i membri della CAR, deve essere allegata come parte integrante e sostanziale del verbale conclusivo a compimento del processo istruttorio contenente il parere di competenza.

La scheda istruttoria è organizzata per capitoli afferenti ai principali elementi di valutazione progettuale e relative sotto articolazioni per passi di controllo su cui deve vertere l'esame della CAR.

Per utilità ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo in capo alla CAR, nella declaratoria dei vari passi di controllo della scheda istruttoria sono forniti i riferimenti ai vari moduli ed elaborati anche con valenza di PUA descriventi il progetto presentato, ove è possibile ricavare informazioni pertinenti.

Per ogni passo di controllo, compete alla CAR indicare nella scheda istruttoria l'esito (positivo, negativo o non pertinente) del controllo, con facoltà di inserire note esplicative. Per i passi D.1.2 e G.1.1 la scheda prevede inoltre un campo "Note critiche", nel quale la CAR riporta in modo motivato le criticità rilevate.

Sono di seguito riepilogati i principali capitoli che articolano la scheda istruttoria ed a cui corrispondono i relativi specifici passi di controllo da operare in sede di valutazione della CAR, indicando per ciascuno l'esito del controllo (positivo/negativo/non pertinente) ed eventuali note.

In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza deve intendersi da integrare ovvero, qualora le carenze non siano sanabili, la CAR esprime parere non favorevole; l'eventuale provvedimento di diniego resta di competenza dell'Amministrazione procedente, previa comunicazione dei motivi ostativi (art. 10-bis L. 241/1990).

Corredano il riepilogo dei principali capitoli di cui si compone la scheda istruttoria le note esplicative afferenti a specifiche riguardanti i vari passi di controllo previsti. Le note esplicative sono riportate per ciascuno dei passi di controllo della scheda istruttoria e ne indicano la finalità, i moduli ed elaborati da esaminare e i riferimenti normativi.

6. Riepilogo Lista di controllo per valutazione dei Programmi di Miglioramento Aziendali (PMA)

A – Verifiche procedimentali – art. 8 L.R. 1/2020
Note esplicative:
Passo A.1.1: Se l'istanza riguarda richiesta di "Permesso di Costruire" o di "SCIA", ma, in relazione alla tipologia dell'intervento edilizio e dell'attività oggetto della richiesta, risulti applicabile il Procedimento Unico, la verifica ha esito negativo. In tal caso la CAR, senza procedere alle ulteriori verifiche previste, ne dà tempestiva comunicazione all'Amministrazione procedente ed esprime parere non favorevole.

Passo A.1.2: Verificare che l'istanza sia stata presentata utilizzando la modulistica approvata con DGR n. 306/2026, con particolare riferimento al Modulo A1 (documenti amministrativi e tecnici) e al Modulo D (proposta delle modalità di acquisizione degli atti), e che siano presenti tutti i moduli pertinenti all'oggetto dell'istanza. L'utilizzo di modelli diversi o la mancanza di moduli pertinenti comporta esito negativo, da segnalare all'Amministrazione procedente ai fini della richiesta di integrazioni (Allegato 4 LG, Parr. 3 e 4).

Passo A.1.3: La verifica è effettuata sulla base dell'inquadramento territoriale dell'azienda riportato nel Modulo C2 e negli elaborati EG.1 ed EG.2. Nel caso di azienda agricola con superfici ricadenti in più Comuni, l'istanza deve essere presentata al Comune in cui insiste il fabbricato o in cui si svolge l'attività oggetto di richiesta; per il riutilizzo di fabbricati aziendali ubicati in un Comune limitrofo si veda la nota ai passi E.3.1 ed E.3.3.

B - Verifica dei requisiti soggettivi DEL proponente – L.R. 38/99 art. 57 c. 6 lett. d – lett. g ter
Note esplicative:

Passo B.1.1: Verificare la presenza del certificato di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), provvisorio o definitivo, e la sua validità. In assenza del certificato, la CAR verifica il possesso dei requisiti di IAP di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 (competenze professionali, tempo di lavoro e reddito derivante dalle attività agricole) sulla base della documentazione allegata. I passi B.1.1 e B.1.2 sono alternativi: per la qualifica non posseduta va indicato "non pertinente".

Passo B.1.2: Verificare la presenza dell'attestazione della qualifica di Coltivatore Diretto (CD) o, in alternativa, il possesso dei relativi requisiti soggettivi (conduzione diretta del fondo con il lavoro proprio e dei familiari, art. 2083 c.c.), sulla base della documentazione allegata e dell'iscrizione previdenziale (passo B.1.7).

Passo da B.1.3 a B.1.5: Verificare che la documentazione amministrativa allegata all'istanza contenga copia di un contratto di affitto o di un atto di proprietà che abiliti alla conduzione dei terreni oggetto del PMA. In caso di contratto di affitto verificare l'assenso del proprietario all'esecuzione dei miglioramenti fondiari ed all'attivazione di forme di subaffitto in caso di attività multimprenditoriali - art. 67, c. 2, lett. a) LG.

Passo B.1.6: Verificare che la documentazione amministrativa allegata all'istanza contenga il fascicolo aziendale e controllare che la data della relativa scheda di validazione, richiamata nel modulo B, corrisponda all'anno di presentazione dell'istanza.

Passo B.1.7: Verificare l'iscrizione all'INPS a dimostrazione dello status di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. quando pertinente.

Passo B.1.8: Per i soggetti cooperativi, verificare sulla base dello statuto e della documentazione camerale se si tratti di cooperativa di lavoro, nella quale i soci conferiscono la propria attività lavorativa nella conduzione dei terreni. Il dato rileva ai fini della qualifica di imprenditore agricolo e della determinazione della superficie da asservire (passo H.1.8).

Passo B.1.9: Verificare se si tratti di cooperativa di conferimento, nella quale i soci conferiscono i prodotti delle proprie aziende per la trasformazione, conservazione o commercializzazione. In tal caso la superficie aziendale asservita può essere riferita alla sola area condotta dalla cooperativa e gli obblighi riguardano il mantenimento dei livelli di produzione, trasformazione e commercializzazione (art. 58, c. 1-ter, L.r. 38/1999; art. 69, c. 11 LG; passo H.1.8).

Passo B.2.1: Verificare nel Modulo A il possesso della partita IVA da parte del soggetto connesso, quale requisito amministrativo per l'esercizio dell'attività multimprenditoriale (art. 8, c. 1, lett. d), R.r. 1/2018; art. 67, c. 3, lett. a) LG).

Passo B.2.2: Verificare l'iscrizione del soggetto connesso alla Camera di Commercio con codice ATECO coerente con l'attività multimprenditoriale oggetto del rapporto di connessione. Qualora non ricorra l'obbligo di iscrizione camerale o di tenuta della contabilità IVA, verificare il possesso di dati identificativi equipollenti, da indicare nelle note.

Passo B.2.3: Per il soggetto connesso costituito in forma societaria, verificare la presenza dello statuto e che l'oggetto sociale comprenda l'attività multimprenditoriale da esercitare in regime di connessione.

Passo B.2.4: Verificare la presenza dell'atto costitutivo della società e la corrispondenza tra il legale rappresentante indicato e il sottoscrittore degli atti relativi al rapporto di connessione.

Passo B.3.1: Verificare che il contratto con cui il soggetto connesso acquisisce la disponibilità dei fabbricati e degli spazi aziendali sia un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo redatto ai sensi della L. 392/1978 e che la sua durata sia coerente con quella del regime di connessione (passo B.4.2) (art. 67, c. 4, lett. a) LG).

Passo B.4.1: Verificare, sul Modulo B, sul Modulo C2 e sul rapporto di connessione, che le attività che il soggetto connesso intende esercitare rientrino tra quelle previste dall'art. 54, c. 2, lett. b), L.r. 38/1999, dall'art. 6 del R.r. 1/2018 e dall'art. 3 della L.r. 14/2006 (art. 67, c. 3, lett. f) LG). Le attività non riconducibili a tali elenchi non possono essere esercitate in regime di connessione.

Passo B.4.2: Verificare che il rapporto di connessione abbia durata non inferiore a dodici anni (art. 57-bis, c. 2, L.r. 38/1999; art. 8, c. 1, lett. c), R.r. 1/2018; art. 11, c. 2 LG). In presenza di contratto redatto in forma preliminare (art. 67, c. 4, lett. b) LG), la durata va verificata sulle clausole del preliminare.

Passo B.4.3: Verificare la presenza dello schema di atto d'obbligo di cui all'art. 58, c. 1-bis, L.r. 38/1999, che per le attività multimprenditoriali deve essere sottoscritto anche dal soggetto connesso (art. 69, cc. 1, 2 e 6 LG; art. 8, c. 3, R.r. 1/2018). I contenuti dell'atto sono verificati al passo H.1.10; il passo H.1.3 rinvia al passo in argomento per gli interventi di cui all'art. 57-bis.

Passo B.4.4: Verificare che il PUA, e in particolare il PMA descritto nel Modulo B e nel Modulo C2, sia integrato con il programma delle attività in regime di connessione (soggetti, attività, superfici e fabbricati interessati, durata), in coerenza con il rapporto di connessione.

Passo B.4.5: Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, c. 2, del R.r. 1/2018, verificare la presenza del contratto di fornitura di filiera tra impresa agricola e soggetto connesso (art. 67, c. 3, lett. a) LG). In assenza di tali condizioni il passo è "non pertinente".

C – Verifica delle caratteristiche dell'azienda agricola – L.R. 38/99 art. 57 c. 6 lett. e
Note esplicative:

Passo C.1.1: Verificare, sul Modulo C2 e sull'elaborato EG.2, che la superficie dell'azienda agricola non sia inferiore all'unità aziendale minima, che non può in ogni caso essere inferiore a 1 ettaro (art. 55, c. 5, L.r. 38/1999), tenendo conto dei maggiori valori eventualmente fissati dalla pianificazione comunale. Le superfici boscate non concorrono alla verifica (passo C.2.7).

Passo C.1.2: Verificare sull'elaborato EG.2 e sul fascicolo aziendale che l'unità minima aziendale sia costituita da un unico corpo fondiario.

Passo C.1.3: Verificare che la superficie aziendale non sia inferiore al lotto minimo di 3 ettari (art. 55, c. 5, L.r. 38/1999) o al maggior valore previsto dalla pianificazione sovraordinata, di settore o comunale. I casi di deroga devono risultare dalla tabella 6 del Modulo C2 (passo C.1.4).

Passo C.1.4: La verifica va effettuata sulla tabella 6 del modulo C2, ove deve essere specificata la tipologia dell'intervento per il quale è richiesto il PUA, ossia la lettera corrispondente dell'art. 57, c. 2, L.r. 38/1999 (ivi compresi i casi di deroga).

Passo C.2.1: Verificare che le superfici boscate presenti in azienda siano correttamente riportate nel fascicolo aziendale. La verifica è effettuata anche con riferimento alle cartografie del PTPR; eventuali difformità tra

fascicolo, cartografia ed elaborati di progetto vanno segnalate nelle note (art. 67, c. 2, lett. l) LG; nota prot. n. 1338805 del 30/10/2024 della Direzione Regionale Urbanistica).

Passo C.2.2: La presenza di aree boscate va verificata sul modulo C1A e sugli elaborati grafici EG.1 ed EG.2, come indicato al passo C.2.2 della Scheda, nonché sul fascicolo aziendale (passo C.2.1). Si rammenta che le superfici boscate non concorrono al calcolo degli indici fondiari né alla formazione del lotto minimo (art. 39, c. 9, NTA PTPR; art. 69, c. 17 LG).

Passo C.2.3: Verificare sul Modulo C1A e sull'elaborato EG.1 se l'area di intervento sia sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923. In caso positivo, verificare che il relativo atto di assenso sia compreso tra gli atti da acquisire indicati nel Modulo D (passo F.1.4).

Passo C.2.4: Verificare se le superfici boscate rientrino tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g), del D.Lgs. 42/2004. In caso positivo l'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, da comprendere tra gli atti endoprocedimentali da acquisire.

Passo C.2.5: Verificare sul Modulo C2 e sul fascicolo aziendale se le superfici boscate siano utilizzate per attività selvicolturali, che rientrano tra le attività agricole tradizionali (art. 4 LG), anche ai fini della valutazione degli eventuali annessi agricoli necessari alla gestione forestale.

Passo C.2.6: Verificare nel Modulo C2 che la superficie utilizzata per il calcolo degli indici fondiari e della nuova cubatura sia al netto delle superfici boscate, che non concorrono all'applicazione degli indici (art. 39, c. 9, NTA PTPR; art. 69, c. 17 LG).

Passo C.2.7: Verificare che le superfici boscate non siano computate ai fini del raggiungimento del lotto minimo e dell'unità aziendale minima (passi C.1.1 e C.1.3) (art. 39, c. 9, NTA PTPR; art. 67, c. 2, lett. l) LG).

Passo C.3.1: Per gli allevamenti cinofili verificare che l'allevatore detenga almeno 5 fattrici e produca annualmente almeno 30 cuccioli (L. 349/1993; DM 28 gennaio 1994). Al di sotto di tali soglie l'allevatore non è considerato imprenditore agricolo e l'attività non può essere computata tra le attività agricole tradizionali né tra quelle di multifunzionalità produttiva (art. 67, c. 2, lett. h) LG).

Passo C.4.1: Si specifica che le "superfici a destinazione agricola" sono definite nell'Allegato 1 delle LG come segue: le superfici dell'azienda agricola ricadenti all'interno delle zone omogenee E di cui al DM 1444/68 o in altre zone della pianificazione urbanistica comunale che individuano discipline d'uso previste anche per le zone omogenee "E" con particolare riferimento agli art. 55, 57 e 57 bis della L.R. 38/99 (Allegato 1 LG – Glossario).

Passo C.5.1: Verificare sul Modulo B, sul Modulo C2 e sull'elaborato EG.2 che la superficie destinata alle attività multimprenditoriali non sia superiore al 10% della superficie aziendale (art. 57-bis, c. 3, L.r. 38/1999; art. 4, c. 2, R.r. 1/2018; art. 11, c. 2 LG). Il limite va rispettato contestualmente a quello del passo C.5.2.

Passo C.5.2: Verificare che la superficie destinata alle attività multimprenditoriali non sia in ogni caso superiore a 30 ettari (art. 57-bis, c. 3, L.r. 38/1999; art. 11, c. 2 LG). Si richiama che il regime di connessione deve essere attivato in un unico Comune (art. 4, c. 2, R.r. 1/2018; art. 67, c. 3, lett. c) LG).

Passo C.5.3: Verificare che, negli annessi agricoli di nuova edificazione, le attività multimprenditoriali occupino al massimo il 50% delle volumetrie assentite ai sensi dell'art. 55 c. 6 della L.r. 38/1999, nel rispetto dei limiti edificatori di cui all'art. 57-bis, c. 4, L.r. 38/1999 e all'art. 5 del R.r. 1/2018 (art. 67, c. 3, lett. h) LG).

Passo C.5.4: Verificare che le attività multimprenditoriali non siano collocate in manufatti realizzati in deroga agli indici, con particolare riferimento agli annessi agricoli tamponati realizzati tramite PUA approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 57, c. 2, lett. d) e c. 7, L.r. 38/1999 (art. 57-bis, c. 5, L.r. 38/1999; art. 5, c. 3, R.r. 1/2018; art. 23, c. 4, lett. b) LG: vd. anche R.r. n. 11/2015 abrogato dal R.r. n. 1/2018).

Passo C.5.5: Verificare che nel PMA sia indicata la prevista utilizzazione agricola dei fabbricati temporaneamente destinati alle attività multimprenditoriali al termine del regime di connessione (art. 67, c. 3, lett. g) LG), in coerenza con l'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso rurale (passi E.4.7 e H.1.10).

D – Verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi e FER – L.R. 38/99 art. 57 c. 6 lett. a e f

Note esplicative:

Passo D.1.1: Verificare che il progetto dia conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti inutilizzate (art. 55, c. 1, L.r. 38/1999). In presenza di fabbricati aziendali inutilizzati, la nuova edificazione deve essere motivata nel Modulo B e negli elaborati EG.3.

Passo D.1.2: Valutare, sulla base del piano produttivo descritto nel Modulo B e nel Modulo C2 e degli elaborati EG.3, l'effettiva necessità degli annessi agricoli produttivi e la corrispondenza di tipologia, dimensioni e caratteristiche agli usi previsti (artt. 16 e 17 LG; art. 67, c. 2, lett. k) LG). Le eventuali criticità rilevate vanno riportate nel campo "Note critiche" del passo.

Passo D.2.1: Verificare sugli elaborati EG.3 che il piano interrato delle abitazioni rurali sia contenuto nella proiezione dell'edificio fuori terra, al netto di eventuali intercapedini di larghezza non superiore a un metro; in tal caso non è soggetto agli indici edificatori (art. 57, c. 3-ter, L.r. 38/1999; art. 13, cc. 2 e 3, lett. a) LG).

Passo D.2.2: Verificare che il piano interrato dell'abitazione rurale non sia adibito a uso abitativo e sia funzionale all'abitazione stessa (art. 13, c. 3, lett. a) LG). Gli interrati non accessori all'abitazione costituiscono annessi agricoli tamponati interrati, realizzabili solo previa approvazione di PUA (art. 13, c. 3, lett. c) LG).

Passo D.3.1: Verificare la comprovata necessità delle guardianie aziendali e delle foresterie per lavoratori stagionali (art. 55, cc. 8-bis e 8-ter, L.r. 38/1999; art. 13, c. 3, lett. c) LG). Le guardianie sono ammesse in assenza di abitazioni rurali o qualora, anche in loro presenza, la vigilanza sia necessaria per attività di allevamento, per altre attività rurali o per la presenza di attrezzature e macchinari. Tali fabbricati mantengono la destinazione d'uso rurale e non costituiscono abitazioni rurali.

Passo D.4.1: Verificare che la rifunzionalizzazione per attività agrituristiche riguardi fabbricati aziendali esistenti. La nuova edificazione per attività agrituristiche è ammessa nei soli limiti dell'art. 15, c. 4, L.r. 14/2006 (art. 23, c. 3, lett. a) LG; passo E.3.6). La rifunzionalizzazione è ammessa esclusivamente previa approvazione di PUA (art. 23, c. 1 LG).

Passo D.4.2: Verificare sul Modulo C1A e sull'elaborato EG.1 la destinazione urbanistica delle superfici. Se ricadono in zone diverse dalle zone omogenee E, verificare che la pianificazione comunale preveda discipline d'uso analoghe a quelle delle zone E (definizione di superfici a destinazione agricola, Allegato 1 LG). In caso contrario si applicano le previsioni sulle strutture aziendali urbane (art. 12, c. 4 LG) e, per gli obblighi, l'art. 69, c. 12 LG (passo H.1.9).

Passo D.4.3: La rifunzionalizzazione di fabbricati aziendali urbani nella disponibilità dell'impresa agricola è ammessa purché l'azienda agricola risulti priva di altri fabbricati aziendali o questi siano interamente funzionali alla conduzione del fondo (art. 23, c. 4, lett. c) LG; art. 15, c. 1, L.r. 14/2006). Si richiama che, per le attività multimprenditoriali, la rifunzionalizzazione è ammessa esclusivamente nel Comune in cui ricade l'azienda agricola e su strutture ubicate in superfici a destinazione agricola (art. 23, c. 3, lett. i) LG): l'esito del passo va pertanto valutato in coordinamento con tale previsione.

Passo D.4.4: Verificare che il nucleo abitativo in cui sono ubicati i fabbricati aziendali urbani ricada nello stesso Comune dell'azienda agricola o in Comuni limitrofi (art. 23, c. 4, lett. c) LG); si veda anche la nota al passo D.4.3.

Passo D.5.1: Verificare la corrispondenza delle attività agricole dichiarate nel Modulo A e nel Modulo C2 con le attività agricole tradizionali definite all'art. 4 LG e all'art. 2, c. 1, lett. a), L.r. 14/2006.

Passo D.5.2: Verificare che le attività multifunzionali dichiarate (multifunzionalità produttiva, servizi multifunzionali e agriturismo) rientrino tra quelle disciplinate dagli artt. 5, 6 e 7 LG e dall'art. 2 della L.r. 14/2006. Le attività non riconducibili a tali fattispecie non possono essere autorizzate come multifunzionali e vanno eventualmente ricondotte alle attività multimprenditoriali (passo D.5.3).

Passo D.5.3: Verificare che le attività multimprenditoriali dichiarate rientrino tra quelle disciplinate dall'art. 8 LG e dall'art. 3 della L.r. 14/2006 e che siano esercitate da un soggetto connesso in regime di connessione (passi B.2 – B.4).

Passo D.6.1: Verificare che la nuova edificazione di abitazioni rurali rispetti l'indice fondiario di 0,01 mq/mq (art. 57, c. 3, L.r. 38/1999), salvo indici più restrittivi della pianificazione comunale. Il calcolo va effettuato sulle superfici a destinazione agricola, al netto delle superfici boscate (passo C.2.6) e di quelle già asservite (passo H.1.15).

Passo D.6.2: Verificare il rispetto del limite massimo inderogabile di 300 mq per la nuova edificazione di abitazioni rurali (art. 57, c. 3, L.r. 38/1999). Le abitazioni rurali sono realizzate esclusivamente per le esigenze abitative, anche di solo domicilio aziendale, dell'imprenditore agricolo e/o del personale impegnato nelle attività agricole aziendali (art. 67, c. 2, lett. o) LG).

Passo D.6.3: In caso di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione del manufatto ai sensi dell'art. 55, c. 3, L.r. 38/1999, verificare che l'incremento premiale non superi il 15% delle superfici lorde utili esistenti.

Passo D.6.4: Verificare che le opere pertinenziali (porticati, pergolati, pergotende, pensiline) rispettino il limite del 25% del volume dell'edificio abitativo esistente e i limiti della pianificazione comunale (art. 55, c. 3-quater, L.r. 38/1999). Tali opere non sono soggette agli indici di cui all'art. 57, c. 3, e non sono cumulabili con le serre solari (art. 13, c. 3, lett. a) LG).

Passo D.6.5: Verificare che l'ampliamento della superficie o del volume residenziale per adeguamento igienico-sanitario non superi il 10% dell'esistente e che le relative esigenze siano documentate negli elaborati di progetto.

Passo D.7.1: Verificare nel Modulo C2 il calcolo delle ore lavoro: le ore dedicate all'attività agrituristica, determinate secondo la tabella 2 della DGR 506/2008 e l'art. 14 del R.r. 8/2021, non devono superare quelle

delle attività agricole determinate secondo la tabella 1 della medesima DGR (art. 2-bis L.r. 14/2006; art. 10 LG). Il calcolo va riferito alle superfici e agli allevamenti risultanti dal fascicolo aziendale.

Passo D.7.2: Verificare che le ore lavoro dedicate alla fattoria didattica, determinate secondo la tabella 3 della DGR 894/2017, non superino quelle delle attività agricole (tabella 1 DGR 506/2008), anche nei casi di cui all'art. 2-bis, c. 1-quinquies, L.r. 14/2006. In presenza di più attività multifunzionali, le ore vanno considerate complessivamente.

Passo D.7.3: Per la multifunzionalità produttiva la prevalenza è verificata in termini quantitativi: i prodotti aziendali devono superare il 50% dei prodotti lavorati, trasformati, commercializzati o valorizzati. Verificare nel Modulo C2 il bilancio quantitativo per tipologia di prodotto (art. 2-bis L.r. 14/2006; art. 10 LG).

Passo D.7.4: Per gli altri servizi multifunzionali la prevalenza è verificata in termini economici: i ricavi delle attività agricole devono essere prevalenti rispetto a quelli derivanti dai servizi (tabella 3.3 del Modulo C2), salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, c. 1-quinquies, L.r. 14/2006.

Passo D.7.5: Si specifica che in caso di superamento dei limiti e delle condizioni indicate nel passo, ai fini della verifica bisogna indicare "non pertinente", e al contempo riscontrare nel passo successivo (D.7.6) che sia stata effettuata la verifica della prevalenza. Si richiama che, ai sensi dell'art. 55, cc. 11 e 12 LG, la prevalenza per la produzione di energia da FER è considerata acquisita: sino a 200 kW in ogni caso; per la quota eccedente i 200 kW per impianti integrati o parzialmente integrati sui fabbricati aziendali; entro il limite di 1 MW per azienda agricola, detenendo almeno 1 ettaro di terreno destinato ad attività agricole tradizionali ogni 10 kW eccedenti i 200 kW.

Passo D.7.6: Per gli impianti FER in multifunzionalità che eccedono le soglie del passo D.7.5, verificare che la prevalenza sia calcolata secondo le modalità della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 2009 e della nota dell'ex Ministero dell'Agricoltura n. 3896 del 27/07/2008 (art. 55, c. 12 LG). La produzione per autoconsumo aziendale non rientra nel calcolo (art. 55, c. 11 LG).

Passo D.8.1: Verificare nel Modulo C2 che la capacità ricettiva per l'attività di alloggio, comprensiva dei posti letto esistenti e di quelli previsti, non superi i 70 posti letto (art. 14 L.r. 14/2006; art. 7, c. 2, lett. a) LG).

Passo D.8.2: Verificare che l'agricampeggio non superi 12 piazzole e 30 ospiti, comprese le tende glamping e i manufatti per l'ospitalità all'aria aperta, collocati uno per piazzola (art. 14 L.r. 14/2006; artt. 7, c. 5, e 12, c. 6 LG). Verificare altresì la dotazione minima di servizi prevista dall'Allegato 1 del R.r. 8/2021.

Passo D.8.3: Verificare che la somministrazione di pasti e bevande non superi gli 80 pasti al giorno (art. 14 L.r. 14/2006), salvo specifica autorizzazione al superamento (passo D.8.6).

Passo D.8.4: Per i servizi integrati e accessori che non danno luogo ad autonomo corrispettivo, verificare che la superficie sia indicata nel progetto e non ecceda il 10% della SAT e comunque 1 ettaro (art. 2, cc. 3, 3-bis e 3-ter, L.r. 14/2006; art. 7, c. 2, lett. d) LG). Vi rientrano anche le piscine (art. 17 LG).

Passo D.8.5: Verificare che gli eventi agrituristici non abbiano durata complessiva superiore a 30 giorni per anno solare (art. 24, c. 3, L.r. 14/2006; art. 7, c. 2, lett. e) LG). Gli eventi ulteriori ricadono negli eventi multifunzionali (art. 6 LG) o nelle attività multimprenditoriali (art. 8 LG).

Passo D.8.6: In caso di superamento del limite di 80 pasti giornalieri, verificare la presenza di una specifica richiesta di autorizzazione nei casi e nei limiti previsti dall'art. 14 L.r. 14/2006 e la coerenza con le caratteristiche della cucina (passo D.11.3).

Passo D.9.1: Verificare nel Modulo C2 le percentuali di provenienza dei prodotti somministrati (aziendali, regionali, di qualità) rispetto ai limiti dell'art. 14 L.r. 14/2006. La superficie aziendale asservita deve essere idonea al mantenimento di tali limiti (art. 69, c. 10, lett. g) LG).

Passo D.9.2: In caso di raggruppamenti di imprese, consorzi o reti di imprese agrituristiche e agricole, verificare che i prodotti forniti dai soggetti aggregati non superino l'80% e che la partecipazione all'aggregazione sia documentata.

Passo da D.10.1 a D.10.4: sono pertinenti solo se, contestualmente al PU, è richiesta una nuova iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie didattiche. Verificare i requisiti soggettivi di cui al punto 2.1 dell'Allegato A alla DGR 62/2018.

Passo D.10.1: Verificare i requisiti soggettivi del titolare o degli operatori di cui al punto 2.1 dell'Allegato A alla DGR 62/2018.

Passo D.10.2: Verificare i requisiti formativi del titolare o degli operatori di cui al punto 2.2 dell'Allegato A alla DGR 62/2018.

Passo D.10.3: Verificare, anche sugli elaborati di progetto, i requisiti delle strutture e degli spazi di accoglienza di cui al punto 4 dell'Allegato A alla DGR 62/2018.

Passo D.10.4: Verificare l'impegno al rispetto degli obblighi di cui al punto 6 dell'Allegato A alla DGR 62/2018.

Passo D.11.1: Se la cucina è ubicata nell'abitazione dell'imprenditore agricolo (cucina domestica), verificare che la somministrazione sia limitata a 10 posti pasto (art. 16, c. 6-bis, L.r. 14/2006; art. 7, c. 4, lett. b) LG).

Passo D.11.2: Se la cucina è ubicata in un fabbricato aziendale con requisiti analoghi a quelli dei locali ad uso abitativo (cucina domestica), verificare che la somministrazione sia limitata a 15 posti pasto (art. 16 L.r. 14/2006; art. 7, c. 4, lett. c) LG).

Passo D.11.3: Per la somministrazione superiore a 15 posti pasto, verificare che la cucina possieda i requisiti di cucina professionale di cui all'art. 4 del R.r. 8/2021 (art. 7, c. 4, lett. d) LG). Non è ammesso il ricorso al catering (art. 7, c. 4, lett. e) LG).

Passo D.11.4: Se la cucina è utilizzata anche per la preparazione di alimenti non destinati all'attività agrituristica (locale polifunzionale), verificare che si tratti di cucina professionale e che siano rispettate anche le disposizioni dell'art. 5 del R.r. 8/2021 (art. 7, c. 4, lett. a) LG).

Passo D.11.5: Verificare sugli elaborati EG.3 che la sala e il servizio di ristorazione rispettino i requisiti dell'art. 6 del R.r. 8/2021 (art. 7, c. 3 LG).

Passo D.11.6: In caso di attività ricettiva agrituristica, verificare il rispetto dei criteri dell'art. 8 del R.r. 8/2021 (art. 7, c. 2, lett. a) LG).

Passo D.12.1: Verificare la presenza e il dimensionamento degli spazi aperti attrezzati destinati agli eventi multifunzionali o multimprenditoriali (artt. 6 e 8 LG) e che gli eventi multifunzionali rispettino la prevalenza

(art. 10 LG; passo D.7.4). Per gli spazi destinati a eventi multimprenditoriali si applicano anche i limiti di superficie del regime di connessione (passi C.5.1 e C.5.2).

Passo D.13.1: Verificare le modalità di somministrazione di pasti e bevande negli eventi. Per gli eventi multimprenditoriali è ammesso il ricorso al catering, anche con un locale di sporzionamento ricavato in un fabbricato aziendale rifunzionalizzato, che non può essere utilizzato per la cottura degli alimenti né destinato a cucina ai fini ristorativi (art. 8, c. 3 LG). Per gli eventi multifunzionali verificare la coerenza con l'art. 6 LG.

Passo D.14.1: Per le attività di ricettività e turismo rurale (art. 6, c. 1, lett. a), R.r. 1/2018), verificare che nella somministrazione di pasti e bevande i prodotti aziendali, di aziende del territorio regionale o di qualità rappresentino almeno il 50% per tipologia di prodotto.

Passo D.14.2: Verificare che nell'organizzazione di degustazioni i prodotti aziendali, di aziende del territorio regionale o di qualità rappresentino almeno il 50% per tipologia di prodotto (art. 6, c. 1, lett. a), R.r. 1/2018).

Passo D.14.3: Verificare che le strutture per attività e servizi di cui agli artt. 14 e 15 del R.r. 9/2007 non diano luogo ad autonomo corrispettivo e siano ad uso esclusivo degli ospiti del servizio di turismo rurale.

Passo D.14.4: Per le attività di trasformazione e vendita diretta (art. 6, c. 1, lett. b), R.r. 1/2018), verificare che nel laboratorio artigianale i prodotti aziendali, di aziende del territorio regionale o di qualità rappresentino almeno il 50% per tipologia di prodotto.

Passo D.14.5: Verificare che nella bottega rurale i prodotti aziendali, di aziende del territorio regionale o di qualità rappresentino almeno il 50% per tipologia di prodotto\ (art. 6, c. 1, lett. b), R.r. 1/2018).

Passo D.14.6: Verificare che nelle attività di conservazione, condizionamento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione i prodotti aziendali, di aziende del territorio regionale o di qualità rappresentino almeno il 70% per tipologia di prodotto (art. 6, c. 1, lett. b), R.r. 1/2018).

Passo D.14.7: Per le attività di ristorazione e degustazione (art. 6, c. 1, lett. c), R.r. 1/2018), verificare che i prodotti aziendali, di aziende del territorio regionale o di qualità rappresentino almeno il 50% per tipologia di prodotto.

Passo D.14.8: Per le attività terapeutico-riabilitative (art. 6, c. 1, lett. d), R.r. 1/2018), verificare che la capienza della struttura non superi i 20 posti letto.

Passo D.14.9: Per le attività terapeutico-riabilitative con ospitalità, verificare l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria a servizio della struttura.

Passo D.15.1: Verificare l'inquadramento dell'attività di produzione di energia da FER: se esercitata dall'impresa agricola rientra nella multifunzionalità produttiva, soggetta alla verifica della prevalenza (art. 55, cc. 11 e 12 LG; passi D.7.5 e D.7.6); se esercitata da un soggetto non agricolo rientra nelle attività multimprenditoriali in regime di connessione (art. 54, c. 2, L.r. 38/1999; art. 55, c. 1 LG; passi B.2 – B.4 e C.5).

Passo D.15.2: Verificare la destinazione dell'energia prodotta: finalità commerciale, comprese le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo, oppure autoconsumo aziendale, che comprende anche l'alimentazione delle abitazioni rurali e delle attività multimprenditoriali (art. 55, cc. 3 e 4 LG). L'autoconsumo aziendale non rientra nel calcolo della prevalenza (art. 55, c. 11 LG).

Passo D.15.3: Verificare che l'impianto non ricada nel PAUR o nell'autorizzazione unica, che non possono essere ricompresi nel PU; il PU può invece assorbire la procedura abilitativa semplificata (PAS) (art. 55, c. 7 LG). In caso di esito negativo la CAR ne dà comunicazione all'Amministrazione procedente.

Passo D.15.4: Per la quota di potenza eccedente i 200 kW, verificare che gli impianti siano posizionati sui fabbricati aziendali in modalità integrata o parzialmente integrata, ovvero che sia rispettato il limite di 1 MW per azienda agricola con almeno 1 ettaro destinato ad attività agricole tradizionali per ogni 10 kW eccedenti (art. 55, c. 11, lett. b) e c) LG; passo D.7.5).

Passo D.15.5: Per gli impianti realizzati in regime di connessione, verificare il rispetto dei limiti previsti per le attività multimprenditoriali, con particolare riferimento a quelli territoriali dell'art. 57-bis L.r. 38/1999 (art. 55, c. 10 LG; passi C.5.1 e C.5.2).

Passo D.15.6: Verificare la proporzionalità degli impianti rispetto alle esigenze aziendali, confrontando nel Modulo C2 la potenza installata con i fabbisogni energetici dell'azienda, in particolare per gli impianti destinati all'autoconsumo (art. 67, c. 5, lett. c), punto v) LG).

Passo D.16.1: Verificare le modalità della somministrazione non assistita di alimenti e dei relativi servizi a supporto, con riferimento alla presenza e al dimensionamento degli spazi attrezzati all'aperto indicati negli elaborati EG.3 (art. 67, c. 2, lett. v) LG).

E – Verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore – l.r. 38/99 art. 57 c. 6 lett. c
Note esplicative:

Passo E.1.1: Verificare che la richiesta di deroga alle altezze degli annessi agricoli tamponati e stamponati (art. 55, cc. 5-quater e 6, e art. 57, c. 2, lett. b), L.r. 38/1999) sia giustificata dalle rappresentazioni grafiche (EG.3) e dalle schede tecniche dei macchinari o delle attrezzature da collocare nei manufatti, e che l'altezza richiesta sia proporzionata a tali esigenze.

Passo E.2.1: Verificare che la deroga alle altezze delle serre (art. 4, c. 1-bis, L.r. 34/1996) sia giustificata da particolari esigenze costruttive correlate a tecniche produttive che richiedono soluzioni tecnologiche specifiche, documentate negli elaborati di progetto.

Passo E.3.1 ed E.3.3: La verifica è pertinente nel solo caso in cui non siano previste altre fattispecie di attività o interventi nell'ambito dell'azienda. In caso contrario, si richiama che, ai sensi dell'art. 67, c. 2, lett. i) LG, nel caso di riutilizzo di fabbricati aziendali ubicati in un Comune limitrofo la procedura di inizio attività deve essere presentata presso l'amministrazione comunale competente per territorio (cfr. anche passo A.1.3 della Scheda); l'indicazione di inoltrare l'istanza al Comune sede dell'azienda va pertanto verificata e coordinata con tale previsione.

*Passo E.3.2: Verificare che l'introduzione delle attività di diversificazione avvenga, anche in assenza di opere, attraverso la rifunzionalizzazione dei locali. Si specifica che i*l cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 23 ter del DPR 380/2001 non si configura come rifunzionalizzazione come prevista dalle LG.

Passo E.3.4: Verificare che i servizi igienici per l'attività agrituristica siano realizzati negli immobili di cui all'art. 15, c. 1, L.r. 14/2006.

Passo E.3.5: Verificare che i volumi tecnici realizzati in aderenza o adiacenza a edifici esistenti riguardino immobili ricompresi tra quelli di cui all'art. 15, c. 1, L.r. 14/2006.

Passo E.3.6: Verificare che i manufatti destinati a servizi necessari o correlati all'attività agrituristica non eccedano 30 mq (art. 15, c. 4, L.r. 14/2006) e che l'attività agrituristica di riferimento sia svolta negli immobili di cui all'art. 15, c. 1, della medesima legge (art. 7, c. 5 LG).

Passo da E.4.1 a E.4.3: Verificare l'applicazione dei criteri di basso impatto ambientale previsti dall'art. 4 del R.r. 1/2018 per le attività multimprenditoriali, nell'ordine di priorità indicato (art. 67, c. 3, lett. i) LG). Verificare nel Modulo B e negli elaborati EG.3 che il progetto privilegi il recupero, il riuso e la riqualificazione di strutture esistenti in stato di abbandono o sottoutilizzo.

Passo E.4.2: Verificare che il progetto limiti l'impermeabilizzazione del suolo, privilegi il riutilizzo di aree già edificate o dismesse ovvero ne mitighi gli effetti con materiali permeabili e sistemi naturali di raccolta delle acque, migliorando le sistemazioni idraulico-agrarie.

Passo E.4.3: Verificare la presenza di misure di compensazione, anche parziale, degli effetti dell'impermeabilizzazione, pertinenti solo qualora le misure del passo E.4.2 risultino insufficienti; in caso contrario indicare "non pertinente".

Passo E.4.4: Verificare l'adozione di pratiche di ricomposizione ambientale consistenti in sistemazioni idrogeologiche per prevenire frane o ruscellamenti e in misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento (art. 4 R.r. 1/2018).

Passo E.4.5: Verificare l'adozione di interventi di risanamento paesaggistico che ricostituiscano i caratteri ambientali e naturalistici dell'area, mediante raccordo con i terreni limitrofi o piantumazione e semina di specie vegetali caratteristiche del paesaggio locale (art. 4 R.r. 1/2018).

Passo E.4.6: Per gli interventi finalizzati alle attività di cui all'art. 6 del R.r. 1/2018, verificare sugli elaborati EG.3 il rispetto delle tipologie costruttive locali e la localizzazione dei nuovi manufatti in adiacenza ai fabbricati esistenti o, comunque, la loro concentrazione in un'unica area.

Passo E.4.7: Verificare che i fabbricati mantengano la destinazione d'uso rurale ai sensi dell'art. 23-ter del DPR 380/2001 anche dopo la cessazione del regime di connessione multimprenditoriale (art. 57-bis, c. 6, L.r. 38/1999) e che tale obbligo sia riportato nello schema di atto d'obbligo (passo H.1.10, lett. c)).

Passo E.4.8: Verificare che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente mantengano, ripristinino e ripropongano gli elementi tipologici e architettonici degli edifici rurali e le caratteristiche costruttive del luogo, e che arredi e servizi siano improntati alla tradizione e alla cultura rurale della zona.

F – Verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici – L.R. 38/99 art. 57 c. 6 lett. b
Note esplicative:

*Passo F.1.1: In caso di verifica positiva, ossia che il progetto preveda l'applicazione dell'istituto della deroga di cui all'art. 52 delle NTA del PTPR, nelle note va espressamente specificato che l'approvazione del PUA avviene secondo quanto disposto dall'*art. 57, c. 7, L.r. 38/1999.

Passo F.1.2: Se l'intervento ricade in aree naturali protette o in siti della rete Natura 2000 (ZSC/ZPS), verificare la presenza della documentazione per la valutazione di incidenza (art. 5 DPR 357/1997) e, per le aree protette, l'indicazione del nulla osta dell'ente gestore tra gli atti da acquisire (Modulo D; passo F.1.4).

Passo F.1.3: Verificare se l'intervento ricada nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (DGR n. 523/2021 e DGR n. 719/2023). In caso positivo, verificare la compatibilità del progetto con il relativo programma d'azione, con particolare riferimento agli allevamenti e allo stoccaggio degli effluenti, e indicarlo nelle note.

Passo F.1.4: Verificare la coerenza tra il quadro vincolistico dell'intervento (Modulo C1A, elaborato EG.1) e gli atti endoprocedimentali da acquisire indicati nel Modulo D (Allegato 7 LG). Eventuali omissioni vanno segnalate all'Amministrazione procedente ai fini della corretta individuazione degli enti da coinvolgere nella CDS.

Passo F.2.1: Verificare che non siano previsti interventi edilizi nelle zone di riserva integrale (zona A) delle aree naturali protette regionali (art. 67, c. 5, lett. c), punto i) LG; L.r. 29/1997).

Passo F.2.2: Verificare che, nell'ambito dell'area naturale protetta, non siano utilizzati trasferimenti di potenzialità edificatorie derivanti dall'applicazione di indici fondiari a superfici aziendali esterne all'area stessa (artt. 26, c. 1-bis, e 31, c. 2-quater, L.r. 29/1997).

Passo F.3.1: Verificare se gli interventi siano previsti dalle NTA del PTPR per il paesaggio interessato ovvero ricadano nelle specifiche previsioni dell'art. 52 delle medesime NTA (art. 67, c. 5, lett. c), punto ii) LG). In caso di applicazione dell'art. 52 si veda la nota al passo F.1.1.

G – Verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della mitigazione degli effetti – L.R. 38/99 art. 57 c. 6 lett. g
Note esplicative:
Passo G.1.1: Verificare le motivazioni degli interventi infrastrutturali richiesti nel progetto, nonché anche la valutazione di ipotesi alternative e delle misure compensative o di mitigazione come riportate nella descrizione di cui al punto 5.3 del modulo B e negli elaborati del modulo C2 e EG.4 richiamati al passo G.1.1. *Le eventuali criticità rilevate vanno riportate nel campo "Note critiche" del passo.*

H – Verifica del rispetto degli obblighi, vincoli e della corretta individuazione della superficie aziendale asservita – L.R. 38/99 art. 57 c. 6 lett. g bis, c. 8, e art. 58
Note esplicative:

Passo H.1.1: Verificare se l'intervento richieda la stipula di una convenzione e che lo schema allegato contenga gli elementi previsti dall'art. 76 della L.r. 38/1999 (art. 69, c. 7 LG; Allegato 6 LG). In caso contrario il passo è "non pertinente".

Passo H.1.2: Verificare che gli impegni indicati nello schema di convenzione siano coerenti con gli interventi e le tempistiche del PMA e con gli obblighi di cui all'art. 69, c. 7 LG.

Passo H.1.3: Verificare la presenza dello schema di atto d'obbligo di cui all'art. 58, c. 1-bis, L.r. 38/1999 per gli interventi dell'art. 55 (esclusi quelli dei cc. 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 7 e 8-quater) e dell'art. 57 (art. 69, c. 1 LG). Per gli interventi dell'art. 57-bis la verifica è effettuata al passo B.4.3.

Passo H.1.4: Verificare, sulla base della documentazione prevista dall'Allegato 6 delle LG, la presenza di atti d'obbligo o vincoli già trascritti sul fondo. La valutazione della CAR deve tenerne conto, considerando che un

nuovo PUA consente di superare i vincoli e gli obblighi precedentemente assunti (art. 57, c. 9-bis, L.r. 38/1999; art. 69, c. 16 LG).

Passo H.1.5: Per le abitazioni rurali esistenti, presenti sul fondo, verificare la presenza dell'asservimento della superfice aziendale dedicata, (da appore, se non presente, nel caso di nuove richieste e modifiche) (art. 58, c. 2, L.r. 38/1999; art. 69, cc. 3 e 10, lett. i) LG).

Passo H.1.6: Verificare che la superficie da asservire sia riferita esclusivamente a superfici a destinazione agricola come definite nell'Allegato 1 delle LG (art. 69, c. 5, lett. a) LG).

Passo H.1.7: Verificare che la superficie asservita non comprenda terreni o fabbricati di proprietà pubblica; se l'azienda è composta da terreni pubblici e privati, l'asservimento è riferito alla sola parte privata (art. 69, c. 5, lett. b) LG).

Passo H.1.8: Per le forme aggregate di imprenditori agricoli, in particolare le cooperative agricole che svolgono attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti dei soci, verificare che la superficie asservita sia riferita alla sola area condotta dal soggetto aggregato e che gli obblighi riguardino il mantenimento dei livelli di produzione, trasformazione e commercializzazione (art. 58, c. 1-ter, L.r. 38/1999; art. 69, c. 11 LG).

Passo H.1.9: In caso di rifunzionalizzazione di fabbricati aziendali esistenti in zone diverse da quelle a destinazione agricola per attività multifunzionali, verificare che non sia individuata la superficie aziendale asservita e che l'atto d'obbligo preveda, a carico della sola impresa agricola, gli obblighi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 69, c. 7 LG (art. 69, c. 12 LG).

Passo H.1.10: Verificare che lo schema di atto d'obbligo contenga tutti gli obblighi elencati alle lett. a) – e) dell'art. 69, c. 7 LG, a carico dei soggetti indicati (impresa agricola, proprietà, soggetto connesso), con il relativo termine temporale, e che ne sia prevista la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (art. 57, c. 9, L.r. 38/1999; art. 69, cc. 2 e 4 LG).

Passo H.1.11: Verificare che la superficie asservita non derivi da frazionamento fondiario, salvo i casi di costituzione di pertinenze di fabbricati aziendali inferiori a 5.000 m^2 o di divisione in particelle di dimensioni superiori al lotto minimo comunale (art. 30 DPR 380/2001; art. 69, c. 14 LG). Se sono interessate porzioni di particella, è asservita l'intera particella (art. 69, c. 15 LG).

Passo H.1.12: Verificare che le superfici boscate eventualmente conteggiate concorrano alla superficie asservita solo ai fini delle verifiche di coerenza di cui all'art. 69, c. 8, lett. b) e c) LG e non al calcolo degli indici fondiari (art. 69, c. 17 LG; passo C.2.6).

Passo H.1.13: Per il PU di fabbricato verificare la congruità della superficie aziendale asservita al fabbricato o ai fabbricati oggetto del procedimento. In caso di sola rifunzionalizzazione è sempre necessaria la verifica della superficie idonea a generare l'indice fondiario del fabbricato (art. 69, c. 10, lett. d) LG).

Passo H.1.14: Verificare che la superficie asservita sia congrua rispetto all'indice fondiario del fabbricato o dei fabbricati esistenti oggetto del PU di fabbricato (art. 69, cc. 8, lett. a), e 10 LG).

Passo H.1.15: Per il PU aziendale verificare che sussistano superfici idonee a generare l'indice fondiario necessario alla nuova edificazione delle abitazioni rurali (art. 57, c. 3, L.r. 38/1999), al netto delle superfici già asservite alle abitazioni e agli annessi esistenti (art. 69, c. 10, lett. a) e c) LG).

Passo H.1.16: Verificare che sussistano superfici idonee a generare gli indici fondiari necessari alla nuova edificazione degli annessi agricoli tamponati e stamponati (art. 55, c. 6, L.r. 38/1999), al netto delle superfici già asservite (art. 69, c. 10, lett. b) e c) LG).

Passo H.1.17: La verifica riguarda solo istanze riguardanti multifunzionalità produttiva. Riguarda in generale i casi in cui la superficie asservita debba soddisfare specifiche necessità produttive per le quali sia prevista la realizzazione di un annesso agricolo produttivo (art. 69, c. 10, lett. e) LG).

Passo H.1.18: In caso di nuova edificazione in deroga agli indici fondiari di cui all'art. 55, c. 6, L.r. 38/1999, verificare che la superficie asservita corrisponda all'intera superficie dell'azienda agricola ricadente nelle superfici a destinazione agricola (art. 69, c. 13 LG).

Chiusura del processo istruttorio, emissione di parere e modalità di trasmissione

Per ogni istanza presentata, la CAR, sulla base delle attività istruttorie svolte come specificato nel precedente paragrafo 5, è chiamata ad esprimersi in merito al PUA, oppure ad asservimenti anche in assenza di PUA. (art. 57, c. 6, L.r. 38/1999; art. 67, c. 9, e art. 68 LG).

Le attività svolte devono risultare in apposito verbale a conclusione del processo istruttorio, nel quale è espresso il parere in esito dell'esame operato.

Il parere può essere favorevole, non favorevole o favorevole con prescrizioni o raccomandazioni. In caso di prescrizioni e raccomandazioni queste devono essere espressamente specificate nel verbale stesso. Il parere non favorevole o con prescrizioni deve essere puntualmente motivato con riferimento ai passi di verifica (art. 3 L. 241/1990), anche ai fini dell'eventuale comunicazione dei motivi ostativi da parte dell'Amministrazione procedente (art. 10-bis L. 241/1990).

Nel verbale e parere a completamento del processo istruttorio, di cui è fornito apposito modello in appendice del presente manuale, vanno richiamate le eventuali sedute istruttorie precedentemente svolte. Lo stesso dicasi per eventuali sedute aggiuntive svolte per la partecipazione a riunioni di Conferenze di servizi; riunioni queste ultime di cui devono essere specificati gli estremi nelle note di convocazione.

Nel suddetto verbale deve essere riepilogato lo svolgimento del processo istruttorio indicando puntualmente, per ciascuno dei passi di verifica e controllo articolati nella scheda istruttoria, l'esito dell'esame dei contenuti progettuali dell'istanza presentata (positivo/negativo/positivo con prescrizioni/non pertinente) ed eventuali note critiche.

In funzione degli esiti delle verifiche operate in merito ai contenuti progettuali dell'istanza presentata, come riepilogate nella declaratoria del verbale dedicata allo svolgimento del processo istruttorio e più in dettaglio specificati nella scheda istruttoria (da allegarsi sottoscritta digitalmente dai membri della CAR come parte integrante e sostanziale del verbale a completamento del processo istruttorio), in conclusione del verbale deve essere espresso il parere di competenza della CAR (favorevole /non favorevole / favorevole con raccomandazioni e/o prescrizioni).

Ai fini della rendicontazione delle attività svolte dalle CAR, nel verbale e parere a completamento del processo istruttorio deve essere altresì indicato il numero delle sedute complessivamente svolte.

Il verbale e parere a completamento del processo istruttorio deve essere corredato, come parti integranti e sostanziali, dai verbali di sedute istruttorie e/o aggiuntive in sede di conferenze di servizi con relative note di convocazione eventualmente svolte in precedenza e dalla scheda istruttoria di controllo e verifica opportunamente compilata e sottoscritta digitalmente.

Il verbale e parere a completamento del processo istruttorio, con i relativi allegati, è trasmesso dal Presidente a mezzo PEC all'Amministrazione procedente per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al Coordinatore del procedimento e, ove nominato, al RUR.

Nel caso di PUA ricompreso in un procedimento autorizzativo con CDS, la valutazione della CAR è effettuata all'interno della conferenza indetta e il parere è rilasciato nell'ambito della stessa, con le modalità previste in funzione della tipologia di conferenza (art. 67, c. 10, e art. 68, c. 2 LG).

Ai fini dell'approvazione del PUA (art. 68 LG; art. 57, c. 7, L.r. 38/1999), il verbale indica se l'approvazione avviene: nell'ambito della CDS indetta (c. 2); previa approvazione del Consiglio Comunale, in caso di deroga agli indici per gli annessi agricoli tamponati o di deroga ai sensi dell'art. 52 NTA PTPR (c. 3) e c. 7 dell'art. 57 della L.r. 38/1999; con Determinazione Dirigenziale di approvazione del PU sulla base del verbale conclusivo dei lavori della CAR, nei casi di PU senza CDS e di PUA per sola rifunzionalizzazione (cc. 4 e 5).

7. Strumenti operativi

Ad uso delle Commissioni Agrarie Regionali, si elencano di seguito gli appositi modelli predisposti per la compilazione delle note di convocazione delle sedute, per la redazione dei verbali relativi alle sedute di verifica preliminare, sia per sedute istruttorie con richiesta di integrazione sia per completamento del processo istruttorio con espressione del parere di competenza.

Tra gli strumenti operativi messi a disposizione vi è anche il modello della scheda istruttoria dei passi di controllo da effettuare per ogni singola istanza (scheda istruttoria che opportunamente compilata deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri della CAR e allegata al verbale e parere a completamento del processo istruttorio), nonché l'apposito modello della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (che ogni membro della CAR deve restituire firmata digitalmente prima dello svolgimento della seduta convocata).

Elenco modelli allegati in appendice del presente manuale:

- modello convocazione seduta CAR
- scheda istruttoria della seduta con passi di controllo pratiche
- modello verbale seduta istruttoria – verifica preliminare
- modello verbale seduta istruttoria e richiesta integrazioni
- modello verbale e parere a completamento del processo istruttorio
- modello dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

Sono altresì allegati in appendice del presente manuale il modello, ad uso delle amministrazioni procedenti, per la richiesta di attivazione delle CAR nonché il modello ad uso dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per la trasmissione alle amministrazioni procedenti delle istanze relative a procedure nel settore agricole in esito alla verifica e certificazione di completezza documentale.

8. Adeguamento e aggiornamento degli strumenti operativi e del manuale operativo

Come precisato nelle Linee Guida, gli strumenti operativi ad uso delle CAR, ovvero la scheda istruttoria per l'esame dei progetti presentati nonché tutti gli altri documenti predisposti in apposito modello (convocazione seduta CAR, verbale verifica preliminare, verbale seduta istruttoria e richiesta integrazioni, verbale e parere a completamento del processo istruttorio, dichiarazione di assenza di conflitto di interesse), possono essere oggetto di periodici adeguamenti e aggiornamenti.

I modelli adeguati e aggiornati, come pure eventuali altri strumenti integrativi che si ritenesse necessario adottare ad uso della CAR, sono approvati con Determina Dirigenziale dell'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura. Ciò in coerenza con l'art. 36, c. 2, LG, che consente l'implementazione e l'aggiornamento degli strumenti diretti del SAAR (allegati tecnico-amministrativi, modulistica, check list) anche con atto dirigenziale della DRA.

Nella prospettiva di poter disporre di strumenti operativi ad uso delle CAR il più possibile utili a facilitarne e migliorarne le attività di verifica e controllo richieste, è facoltà dei membri delle CAR segnalare carenze riscontrate e/o suggerire adeguamenti, aggiornamenti o integrazione degli stessi dandone notizia presso l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura.

9. Monitoraggio attività delle Commissioni Agrarie

Scopo del monitoraggio è la verifica di funzionamento delle Commissioni Agrarie attivate finalizzata alla eventuale rimodulazione del numero e articolazione provinciale delle stesse in base ai carichi di lavoro registrati (All. 8, Parr. 10 e 11).

A tal fine è richiesto, da parte di ciascuna Commissione Agraria costituita, fornire all'Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione della Direzione Regionale Agricoltura, per il tramite dell'ADA competente per territorio (All. 8, Par. 11), un report annuale contenente le seguenti informazioni:

- Numero complessivo di pareri rilasciati
- Numero di pareri rilasciati su PUA
- Numero di pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni e raccomandazioni su PUA
- Numero di pareri non favorevoli su PUA
- Numero di pareri rilasciati su asservimenti in assenza di PUA
- Numero di pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni su asservimenti in assenza di PUA
- Numero di pareri non favorevoli su asservimenti in assenza di PUA
- Numero di istanze per le quali la CAR è stata chiamata ad effettuare una verifica preliminare di correttezza procedimentale e completezza documentale (su istanza dell'Amministrazione procedente)
- Numero di istanze per le quali la CAR è stata chiamata a fornire supporto istruttorio (su istanza dell'Amministrazione procedente)
- Numero di istanze per le quali la CAR è stata attivata su richiesta del soggetto proponente per l'esame preliminare del progetto (art. 8, c. 22, L.r. 1/2020)
- Tempi medi intercorsi tra la richiesta di attivazione della CAR e l'espressione del parere

La DRA svolge, con cadenza annuale, una verifica delle attività delle CAR e delle spese sostenute, ai fini dell'eventuale rimodulazione del loro numero.